

XIX legislatura

A.S. 473:

**"Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186,
recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia
a partire dal 26 novembre 2022"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2023

n. 30



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 473: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL30, gennaio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale</i>).....	6
Articolo 3 (<i>Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria</i>)	8
Articolo 4 (<i>Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia</i>)	9
Articolo 5 (<i>Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile</i>).....	11
Articolo 5-bis (<i>Rafforzamento Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale</i>)..	12
Articolo 5-ter (<i>Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione</i>)	14
Articoli 5-quater e 5-quinquies (<i>Aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'Isola di Ischia - Progettazione e attuazione degli interventi</i>).....	15
Articolo 5-sexies (<i>Misure in materia di fanghi e inerti da colata</i>).....	16
Articolo 5-septies (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse</i>)	16
Articolo 6 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	18

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

Il comma 1 sospende nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 (avvisi di accertamento esecutivi), in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sospende:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 600 del 1973, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 (in materia di rafforzamento dei processi di riscossione da parte dell'INPS).

Il comma 2 dispone che nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.

Il comma 3 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012 (atti di accertamento in materia doganale), e alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 (in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 (finalizzati a potenziare le attività di riscossione degli enti locali).

Il comma 4 sospende altresì nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

Il comma 5 stabilisce che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti (accertamenti esecutivi) previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, e dall'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792,

sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.

Il comma 6 dispone l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (concernenti i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), della disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 (per la quale le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione) e 3 (per la quale l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione), del decreto legislativo n. 159 del 2015. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (ovvero i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, iscritti nell'apposito Albo).

Il comma 7, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Sospensione versamenti tributari in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, inclusi i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, a favore dei contribuenti del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022 (c. 1-5)	Irpef	e	t	-2,56	-1,74	0,92	-2,56	-1,74	0,92	-2,56	-1,74	0,92
	IRES	e	t	-0,13	-0,08	0,05	-0,13	-0,08	0,05	-0,13	-0,08	0,05
	IVA	e	t	-0,31	-1,30	0,34	-0,31	-1,30	0,34	-0,31	-1,30	0,34
	IRAP	e	t				-0,33	-0,14	0,10	-0,33	-0,14	0,10
		s	c	0,33	0,14	-0,10						
	Add.le Regionale	e	t				-0,07	-0,16	0,05	-0,07	-0,16	0,05
	Add.le Regionale	s	c	0,07	0,16	-0,05						
	Add.le Comunale	e	t				-0,03	-0,06	0,02	-0,03	-0,06	0,02
IMU quota Stato	e	t	-0,32	-0,28	0,13	-0,32	-0,28	0,13	-0,32	-0,28	0,13	
IMU quota Comuni	e	t				-1,31	-1,14	0,52	-1,31	-1,14	0,52	
Sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori e datori di lavoro del territorio dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 26 novembre 2022 (c. 1-5)	e	co				-0,70	-6,21	1,48	-0,70	-6,21	1,48	
	s	c	0,70	6,21	-1,48							
Sospensione dei versamenti tributarie derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione	IVA	e	t	-0,01	0,01		-0,01	0,01		-0,01	0,01	
	II DD	e	t	-0,24	0,24		-0,24	0,24		-0,24	0,24	
	IRAP	e	t				-0,11	0,11		-0,11	0,11	
	IRAP	s	c	0,11	-0,11							
Fondo in favore dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno per assicurare al comune il gettito dei tributi, in scadenza tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, non versati per effetto delle sospensioni (c. 7)	s	c	1,34	1,38								
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi trattenuti dall'Agenzia delle entrate in 5 rate annuali di importo pari ad 1/5 dei contributi assegnati a i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per il 2022 e il 2023 (c. 7)	e	ext		0,18	0,54							

La RT ha considerato, al fine della stima degli effetti finanziari relativi alla sospensione in esame, i dati dei versamenti dei soggetti che potrebbero beneficiare dell'agevolazione. In particolare, si rileva un ammontare potenziale di entrate tributarie sospese (inclusi i tributi di enti territoriali), al netto dei versamenti già affluiti nel mese in corso, pari a 5,06 milioni di euro per l'anno 2022 (nel periodo dal 26

novembre al 31 dicembre) e 5,61 milioni di euro per l'anno 2023 (nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno). Nella quantificazione relativa all'anno 2022 incide in modo particolare la stima dei versamenti in autoliquidazione con scadenza entro il 30 novembre.

Tenuto conto della facoltà di rateizzazione prevista in 60 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2023, si stimano i seguenti effetti in termini di cassa (relativamente ai soli versamenti tributari):

(milioni di euro)

Eventi calamitosi 26 novembre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sospensione versamenti tributari fino al 30 giugno 2023	-5,06	-5,61					
Ripresa versamenti		0,71	2,13	2,13	2,13	2,13	1,42

Di seguito, si fornisce evidenza degli effetti finanziari rispettivamente ai singoli tributi interessati dalla sospensione:

(milioni di euro)

Sospensione Casamicciola e Lacco Ameno	2022	2023
Irpef	2,56	2,05
Ires	0,13	0,10
Iva	0,31	1,41
Irap	0,33	0,17
Add.reg	0,07	0,18
Add.com.	0,03	0,07
IMU comune	1,31	1,31
IMU Stato	0,32	0,32
Totale	5,06	5,61

(milioni di euro)

Ripresa versamenti	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0,31	0,92	0,92	0,92	0,92	0,61
IRES	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
IVA	0,11	0,34	0,34	0,34	0,34	0,23
IRAP	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,07
Add.reg	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
Add.com.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
IMU comune	0,17	0,52	0,52	0,52	0,52	0,35
IMU Stato	0,04	0,13	0,13	0,13	0,13	0,09
Totale	0,71	2,13	2,13	2,13	2,13	1,42

Per la determinazione degli effetti finanziari relativi alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria la RT ha attinto le informazioni, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, dalle dichiarazioni Uniemens estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi ai versamenti compresi tra dicembre 2021 e giugno 2022 relativi ai comuni interessati, riguardanti le competenze dei mesi da novembre 2021 a maggio 2022. La stessa impostazione è stata utilizzata per i versamenti delle collaborazioni della gestione separata. Per artigiani e commercianti sono stati utilizzati i dati sui versamenti di febbraio 2022 e maggio 2022 riguardanti rispettivamente i contributi relativi alla quarta rata 2021 e prima rata 2022.

Per gli operai agricoli sono stati utilizzati i dati dei versamenti effettuati a dicembre 2021 e a marzo e giugno 2022 (relativi rispettivamente ai contributi del secondo, terzo e quarto trimestre 2021). Per i professionisti della gestione separata sono stati utilizzati i versamenti di novembre 2021 e giugno 2022 (relativi rispettivamente al secondo acconto e al saldo dei contributi 2021). Per gli autonomi agricoli sono stati utilizzati i dati del versamento di gennaio 2022 relativo alla quarta rata dei contributi 2021. Infine per i domestici sono stati utilizzati i dati dei versamenti di gennaio e aprile 2022 relativi rispettivamente ai contributi del quarto trimestre 2021 e del primo trimestre 2022. Per prudenza si ipotizza che tutti i contributi vengano sospesi.

Nel prospetto si riporta sinteticamente l'ammontare dei contributi sospesi (inclusi i premi INAIL) per anno e tipologia di lavoro:

	2022	2023
Dipendenti/collaboratori	0,7	5,0
Autonomi		1,7

Di seguito si riportano gli effetti finanziari ipotizzando che tutti coloro che sospendono i versamenti decidano di usufruire della rateizzazione in 60 rate mensili di pari importo.

Effetti per la finanza pubblica

(- effetti negativi; + effetti positivi, valori in mln di euro)

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-0,7	-6,21	1,48	1,48	1,48	1,48	0,99

Per quanto concerne la valutazione degli effetti derivanti dalla sospensione, del pari prevista dal comma 1, degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti di recupero in gestione all'Agenzia delle entrate, sono stati considerati i dati contabili (maggiore imposta accertata, sanzioni e interessi) relativi ai controlli sostanziali che alla data del 29/11/2022 risultano con stato del controllo "aperto", attivati/notificati dagli uffici e quelli dei processi verbali di constatazione (maggiore imposta accertata) relativi ad annualità aperte, con violazioni sostanziali, che si ritiene saranno collegati, durante il periodo di sospensione, ad atti di accertamento. Tutti i dati contabili comprendono anche i controlli notificati in pendenza di giudizio.

Per gli atti sopracitati si stima un ammontare massimo potenziale di entrate riscuotibili pari 0,36 milioni di euro nel 2022. Pertanto, la norma produce una perdita del gettito atteso nel 2022 pari 0,36 milioni di euro, ovvero pari all'ammontare dei versamenti che si stima sarebbero stati effettuati a dicembre 2022 in assenza di sospensione. Tali minori versamenti saranno oggetto di recupero nella seconda parte del 2023, al termine del periodo di sospensione delle attività di notifica e di riscossione, come stabilito dal comma 5 della disposizione.

Nella tabella che segue si riportano gli effetti di cassa stimati:

(Dati in milioni di euro)

	2022	2023
Sospensione versamenti tributari fino al 30 giugno 2023, di cui:	-0,36	
<i>Iva</i>	-0,01	
<i>I.I. D. D. Ritenute e Altri tributi</i>	-0,24	
<i>Irap</i>	-0,11	
Ripresa versamenti, di cui:		0,36
<i>Iva</i>		0,01
<i>I.I. D. D. Ritenute e Altri tributi</i>		0,24
<i>Irap</i>		0,11
Totale	-0,36	+0,36

La RT stima, invece, che non si determineranno ulteriori effetti finanziari in relazione alla sospensione dei versamenti derivanti dai carichi affidati all'agente della riscossione, atteso che i minori versamenti che saranno registrati fino al 30 giugno 2023, termine del periodo di sospensione delle attività di notifica e di riscossione, saranno oggetto di recupero nella seconda parte del 2023. Parimenti non si ascrivono effetti in relazione agli atti di cui al comma 3 ritenendo che gli eventuali minori versamenti attesi per l'anno 2023 saranno comunque recuperati nel secondo semestre di tale anno.

La RT asserisce che la disposizione di cui al comma 6, di carattere ordinamentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

La RT nulla aggiunge al contenuto del comma 7.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati forniti, evidentemente attinti da fonti amministrative, e delle ipotesi esplicitate dalla RT, che appaiono prudenziali. Tuttavia, si osserva che l'ammontare dei versamenti sospesi per i primi 6 mesi del 2023, nel complesso pari a 5,61 milioni di euro, corrisponderebbero ad importi annui pari a 11,22 milioni di euro. In relazione ai noti eventi sismici del 2017, alla proroga dei versamenti per 4 mesi e 10 giorni fu ascritto un effetto complessivo di 1,7 milioni di euro (corrispondenti a circa 4,7 milioni in ragione d'anno)¹. Pur considerando che nel caso del sisma il coinvolgimento riguardò anche il comune di Forio, si segnala tuttavia che la norma agevolativa del 2017 era limitata ai soggetti che avessero dichiarato l'inagibilità dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, mentre nel caso in esame è richiesta la mera residenza nei comuni indicati. Si chiede pertanto un'assicurazione circa l'esattezza delle stime complessive recate dalla RT.

Articolo 2

(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

L'articolo detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di sospensione dei termini sostanziali e processuali dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, fatte salve alcune esclusioni specificamente previste. Le disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e

¹ V. D.L. n. 148 del 2017 e relativa RT.

presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia e ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria attività (alla data del 26 novembre 2022) nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Inoltre, prevede, nei confronti dei soggetti residenti o che svolgono la propria attività nei predetti comuni (alla medesima data del 26 novembre 2022), la sospensione di termini perentori, legali o convenzionali, per l'esercizio di azioni o diritti o la presentazione di ricorsi. Infine, dispone che non si tenga conto, ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della L. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), del periodo tra la data di entrata in vigore del decreto (4 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2022, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1, e del periodo 26 novembre — 31 dicembre 2022, in quelli i cui termini siano stati sospesi ai sensi del comma 4.

La RT rileva che alla luce dello stato di emergenza verificatosi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi avvenuti nel territorio dell'isola di Ischia, prevede una serie di interventi urgenti per consentire il ripristino dell'attività giudiziaria, prevedendo la sospensione d'ufficio delle udienze civili e penali ed il loro differimento a data successiva al 31 dicembre 2022 nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso il giudice di pace di Ischia.

Pertanto, restano conseguentemente sospesi tutti i termini procedurali connessi ai giudizi sopra richiamati, da quelli degli atti introduttivi a quelli dei procedimenti esecutivi e di impugnazione. Inoltre, si considerano anche i procedimenti giudiziari sia civili che penali di tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti, alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni interessati dagli eventi calamitosi.

Gli stessi verranno rinviati, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022, come anche quelli in cui una delle parti sia difesa da un avvocato il cui studio legale o la cui residenza si trovi nei citati comuni e la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Salvo quanto previsto all'art. 1 del presente provvedimento, medesima sorte è prevista anche per coloro che alla stessa data avevano la residenza o avevano la loro sede legale o operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni alluvionati, per i quali i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali e gli adempimenti contrattuali sono sospesi dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

Così anche i termini per le procedure concorsuali, esecutive e le notificazioni di processi verbali, di pagamenti in misura ridotta e la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali e la scadenza relativa ai vaglia cambiari, le cambiali, titoli di credito ed altri atti aventi forza esecutiva restano sospesi nel periodo intercorrente tra le date sopra menzionate. Le disposizioni considerate relative alla sospensione dei termini non si applicano nei casi tassativamente indicati al comma 6, dalla lettera a) alla lettera c), mentre il comma 7 dispone riguardo alla sospensione per gli stessi periodi di cui ai commi 2 e 4 dei termini prescrizionali delle misure coercitive cautelari previste dagli articoli 303 e 308 c.p.p.

Infine, il comma 8 dispone riguardo alla sospensione del termine per i procedimenti di cui alla legge 89/2001, riguardo a quelli rinviati ai sensi del comma 1, tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2022, mentre per quelli sospesi ai sensi del comma 4, tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

Rappresenta che la disposizione, dettata nell'emergenza della calamità naturale ha carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, si tratta di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui tra l'altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per inaccessibilità dei locali o per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze.

In tal modo, invece, non vengono compromessi né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa il carattere ordinamentale e procedurale dovuto alla situazione emergenziale determinatasi per calamità naturale, e tenuto conto che la norma non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

L'articolo dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali - dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 - con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

La RT evidenzia che la disposizione estende la medesima sospensione delle udienze e dei termini processuali – nel medesimo periodo dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 - ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Nel medesimo periodo e per i medesimi soggetti sopraindicati, sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le

impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

Inoltre, rappresenta che la disposizione, dettata nell'emergenza della calamità naturale, ha carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, si tratta di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui tra l'altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze.

In tal modo, invece, non vengono compromessi né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 4

(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

L'articolo al comma 1 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Il comma 2 autorizza a tal fine la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT rileva che alla luce dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatesi nel territorio dell'isola di Ischia, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Segnala, che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi *standard*, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari,

attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento della sezione distaccata di Ischia, sono state quantificate mediamente, in circa 50.000,00 euro all'anno (*con esclusione degli oneri stipendiali del personale*).

Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato pertanto quantificato in euro 50.000 per l'anno 2023.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura della sezione distaccata di Ischia, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso la predetta sede, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione possibilità per i magistrati assegnati alla sezione distaccata di Ischia, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 4.000,00 euro (2 missioni al mese x 4 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a euro 54.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento della sezione distaccata di Ischia	euro 50.000 annui
Spese di missione magistrati <i>ex art. 7-bis</i> del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	euro 4.000 annui
TOTALE	euro 54.000 annui

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Proroga al 31/12/2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia- spese di funzionamento	s	c		0,50			0,50			0,50	
Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia- Rimborso spese di viaggio per missione magistrati	s	c		0,04			0,04			0,04	
Riduzione Tabella A- GIUSTIZIA (2022-2024) Comma 2	s	c		-0,54			-0,54			-0,54	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va in premessa considerato che la RT reca l'illustrazione dei dati di sintesi inerenti l'autorizzazione di spesa, da intendersi quale limite massimo, da sostenersi per la proroga al 31 dicembre 2023 del termine previsto per la cessazione della sezione distaccata di Ischia stabilita dalla normativa vigente al 31 dicembre 2022.

In relazione alle spese di missione, pur considerando i modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 4.000,00 euro (2 missioni al mese x 4 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro) andrebbero richieste informazioni in merito alla prudenzialità delle ipotesi ivi considerate.

In ogni caso, andrebbero richieste conferme in merito alla dotazione di personale amministrativo in servizio presso gli uffici in questione, per l'intero periodo della proroga in esame fornendosi rassicurazioni circa l'adeguatezza del medesimo².

Quanto ai profili inerenti la copertura finanziaria dell'onere previsto per il 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

La norma rifinanzia il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.

² Dalla consultazione del database delle Piante Organiche del Distretto giudiziario di Napoli, risulterebbero attualmente in servizio su n. 10 unità di organico di diritto previsto per la Sez. Distaccata di Ischia, appena n. 5 unità, di cui una sola unità appartenente alla III Area (Direttore Amministrativo). CFR. Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Napoli, *Piante Organiche del Distretto*, sul sito *internet* della Corte d'Appello di Napoli.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018.

La RT descrive la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha confermato che le risorse utilizzate a copertura dal presente provvedimento risultano effettivamente disponibili e non pregiudicano la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Al riguardo, alla luce di quanto asserito dal rappresentante del Governo, non si formulano osservazioni.

Articolo 5-bis

(Rafforzamento Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura³, autorizza l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, nell'ambito della vigente dotazione organica, al reclutamento a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, di un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a n. 8 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a n. 82 unità. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa, nel limite di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. E' previsto che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto in favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per effetto dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 607 della legge di bilancio 2022, e che i reclutamenti siano effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT** e **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è chiaramente predisposta nella forma di limite massimo di spesa per il 2023 e dal 2024 e che l'onere assunzionale si presenta pienamente rimodulabile nel limite delle risorse ivi previste, atteso che la platea dei reclutamenti ivi previsti è predisposta in un numero di unità "fino a", in linea di massima, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione dell'effettiva congruità delle risorse ivi stanziata a copertura dei fabbisogni di spesa previsti rispetto alle platee assunzionali che si autorizzano (si ribadisce, fino a n.8 dirigenti di secondo livello e a n. 82 unità delle aree professionali "non dirigenziali"), andrebbe richiesta

³ Camera dei Deputati, Resoconti di Assemblea, 18 gennaio 2023, pagina...

una RT recante la stima degli oneri da sostenersi, complessivamente, in ragione annua per il 2023 e dal 2024, tenuto conto dei previsti profili di inquadramento contrattuale del personale destinatario dei reclutamenti, fornendo altresì i relativi parametri di calcolo del costo unitario lordo annui in considerazione delle retribuzioni medie⁴.

Inoltre, andrebbero richieste precise indicazioni in merito alla decorrenza degli oneri previsti per il 2023, che sono quantificati come pari alla metà di quelli permanenti, presumendo quindi l'assunzione a partire dal secondo semestre dell'anno. Si osserva peraltro che alcuna indicazione è fornita in merito agli oneri che l'Autorità di bacino in questione dovrà sostenere relativamente all'espletamento delle procedure concorsuali e/o selettive a tal fine, né in merito alle risorse che sono previste a copertura.

Quindi, posto che la norma in esame prevede espressamente che i reclutamenti in questione dovranno avvenire nell'ambito delle sole vacanze della dotazione organica dell'Autorità che è già prevista ai sensi della legislazione vigente, andrebbero richieste più specifiche indicazioni in merito ai fabbisogni di reclutamento previsti con riferimento ai diversi profili professionali, ed alla quota di posti che verrà destinata alle procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti ex articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017⁵.

Infine, venendo ai profili di copertura, posto che la norma dispone che ai nuovi e maggiori oneri previsti dall'articolo in esame si provvede a carico del Fondo destinato alla copertura dei reclutamenti nelle amministrazioni centrali iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze⁶, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni reclutativi delle Amministrazioni previsti a carico delle medesime risorse per il triennio 2023/2025.

⁴ I dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S. al 2020 indicano per i dipendenti inquadrato in categoria C una retribuzione media annua di 51.473 euro lordi annui, di cui 29.393 euro lordi di componenti stipendiali e 22.081 di componenti retributive "accessorie"; per i dipendenti di categoria B una retribuzione media annua di 41.815 euro, di cui 22.501 di voci stipendiali e 19.315 di componenti retributive accessorie; per i dirigenti di II fascia una retribuzione media annua lorda di 106.745, di cui 48.852 euro di componenti stipendiali e 57.894 euro di componenti accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2020, tavole sul sito del Dipartimento.

⁵ Dalla ricognizione dei dati contenuti nel PIAO al 2022, risulterebbe che su una dotazione organica di diritto complessiva di 259 unità, di cui n. 17 dirigenti; 146 unità inquadrato nella Categoria C (Istruttori) del CCNL Enti pubblici non economici e n.96 unità inquadrato nella Categoria B (impiegati di concetto), risulterebbero in servizio a t.i. al medesimo anno appena 128 unità, di cui 7 unità dirigenziali, 56 unità inquadrato di categoria C e n.36 unità di Categoria B, per una vacanza complessiva di 131 unità. A tali unità si aggiungono le n. 39 unità a tempo determinato (Categorie B e C). Cfr. Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, P.I.A.O.al 2022, sito internet, sezione "Amministrazione trasparente", Personale, pagina 131 e seguenti.

⁶ Capitolo 3059 che reca uno stanziamento di competenza di 169,7 milioni di euro nel 2023, 194,6 milioni nel 2024 e 178,4 milioni di euro dal 2025.

Articolo 5-ter

(Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma a Ischia del 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Il Commissario straordinario entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento approva con ordinanza un piano quinquennale di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme. Il piano contiene una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico del territorio dell'Isola di Ischia ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del piano, il Commissario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione delle più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Per l'attuazione del piano il Commissario può definire accordi di collaborazione con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per gli interventi di conto capitale è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:

- a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse destinate agli enti locali per spese di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade e contributi soggetti a rendicontazione;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT non considera la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha evidenziato che:

- le risorse utilizzate a copertura dal presente provvedimento risultano effettivamente disponibili e non pregiudicano la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse;
- eventuali oneri di carattere corrente, al momento non prevedibili, derivanti dal Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, potranno essere posti a carico delle risorse già assegnate per spese di natura corrente e disponibili nell'ambito della contabilità speciale del Commissario straordinario, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, incaricato della predisposizione e attuazione del medesimo Piano.

Al riguardo, pur se l'onere previsto dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, atteso che il piano quinquennale di interventi urgenti sarà predisposto successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento e che per tali interventi in conto capitale sono stati autorizzati 10 milioni di euro per quattro anni dal 2023 al 2026, rilevato il disallineamento temporale tra la durata prevista del piano e gli stanziamenti, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'idoneità delle predette risorse a far fronte a tutti gli interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme.

Inoltre, attesi i chiarimenti forniti dal Governo sugli eventuali oneri correnti a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario, appare necessario, al fine di verificare la sostenibilità di tali oneri, fornire maggiori informazioni circa l'ammontare delle risorse già assegnate per spese di natura corrente e disponibili nell'ambito della contabilità speciale del Commissario straordinario nonché la quota destinabile per gli oneri correnti finalizzati alla predisposizione e attuazione del Piano.

In merito all'utilizzo a copertura delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, atteso il chiarimento fornito dal Governo, non si formulano osservazioni.

Articoli 5-quater e 5-quinquies (Aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'Isola di Ischia - Progettazione e attuazione degli interventi)

L'articolo 5-quater, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale provveda all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia. L'aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali e il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, è adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del presente decreto.

L'articolo 5-quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che alle procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel Piano di cui all'articolo 5-quater si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 relative alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. Limitatamente a tali procedure, il termine del 30 giugno 2023, previsto nella citata norma, viene prorogato al 31 dicembre 2023.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 5-sexies **(Misure in materia di fanghi e inerti da colata)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, in merito alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, attribuisce al Commissario straordinario i poteri di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.

Con apposite ordinanze il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio.

Per tali finalità, è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, in merito all'onere recato dalla norma, non si formulano osservazioni, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

In merito all'utilizzo a copertura dell'onere delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alla realizzazione delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 5-septies **(Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse)**

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁷, stabilisce che ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Commissario Straordinario per i territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 opera con la Struttura commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2 del medesimo decreto, che è ampliata, con le modalità di cui al medesimo articolo 31 del citato decreto-legge, per l'anno 2023:

- fino a un massimo di 5 unità di personale non dirigenziale;
- 2 unità di personale dirigenziale non generale scelte, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra il personale delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche,
- 2 esperti, rispetto a quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

È previsto che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nei limiti massimi di spesa di 641.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse già presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018.

⁷ Cfr. Camera dei deputati, Resoconto dell'Assemblea, 18 gennaio 2023, pagina 18, votazioni n.38 e 39.

L'integrazione approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione è predisposta nella forma di limite massimo di spesa per il 2023 e che l'onere si presenta in parte rimodulabile nel limite delle risorse ivi previste, atteso che la platea è predisposta in parte in misura fissa e in parte entro un numero di unità "fino a un massimo di 5", i nuovi e maggiori oneri a carico della gestione commissariale andrebbero confortati alla luce dalla puntuale esposizione dei dati e parametri considerati ai fini del loro calcolo. In proposito, rammentando che a suo tempo la RT si era soffermata sulla quantificazione degli oneri relativi alla struttura commissariale⁸, si rende indispensabile una RT volta a chiarire la gamma degli oneri previsti e a confermare l'adeguatezza delle risorse già previste a tal fine a valere della contabilità speciale della gestione commissariale⁹.

In merito al previsto ampliamento del contingente di personale della struttura commissariale disposto dalla norma in esame, prendendo atto degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁰, si ricorda che il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 109/2018 stabilisce espressamente che il citato personale sia posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e che il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza e che al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico "accessorio", ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e che per i dirigenti resta a carico delle amministrazioni di provenienza il solo trattamento fondamentale, mentre sono posti a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico "non fondamentale". A tale proposito, si segnala che la piena neutralità del distacco e/o comando del personale interessato andrebbe suffragata dalla contestuale previsione della indisponibilità di un numero di posti equivalente, sotto il profilo finanziario, nell'organico delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato dal distacco.

Venendo ai profili di copertura, posto che la contabilità speciale di tesoreria configura una gestione fuori bilancio, andrebbero richieste delucidazioni in merito alle

⁸ XVIII Legislatura Nota di Lettura n. 47, pagina 69 e Nota RGS/IGAE del 24 ottobre 2018 e RT di passaggio, 7 novembre 2018, pag. 34-35.

⁹ La c.s. dovrebbe essere la n. 6063 e l'importo complessivamente stanziato per l'emergenza in esame è stato complessivamente pari a circa 23 milioni di euro. Cfr. OPCM nn. 476 del 29 agosto 2017 - n. 480 dell'8 settembre 2017 - n. 483 del 25 settembre 2017 - n. 510 del 27 febbraio 2018 - n. 525 del 7 giugno 2018 - n. 554 del 5 novembre 2018 - n. 587 dell'11 aprile 2019 (chiusura). Cfr. Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, Sez. "Emergenze", sul sito *internet* del Dipartimento.

¹⁰ In proposito, nel corso dei lavori svoltosi in V Commissione, il rappresentante del Governo si è limitato a sottolineare che "l'ampliamento della struttura commissariale disposto dall'articolo 5-*quinquies* è effettuato con le modalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018 in relazione a tutte le unità di personale da assumere nella medesima struttura commissariale e non soltanto con riferimento alle unità di personale non dirigenziale". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 17 gennaio 2023, pagina 41.

disponibilità esistenti a valere di tali risorse¹¹, relativamente alla componente libera da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse giacenti a valere della contabilità, a fronte degli interventi di spesa emergenziali già programmati per il 2023.

Inoltre, premesso che, a suo tempo, in relazione alle risorse affluite alla contabilità speciale di tesoreria la RT aveva associato effetti di maggiore spesa in conto capitale per il triennio 2019/2021¹², che sono da considerarsi, per la quota parte ancora non erogata, già contemplati dai saldi tendenziali di finanza pubblica anche per il 2023, andrebbero richieste conferme in merito all'assenza di effetti modificativi sui saldi rispetto a quelli già contemplati, ipotizzabili a ragione dell'impatto relativo alla copertura di ulteriori oneri natura corrente che si autorizza con la disposizione in esame.

Articolo 6 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 incrementa il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di 3,61 milioni di euro per il 2024, di 3 milioni di euro per il 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, a 3 milioni di euro per il 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per il 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.

Il comma 3, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT si limita a ribadire il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

¹¹ Si rammenta che tali gestioni sono soggette a specifica rendicontazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto legge n. 225/2010.

¹² XVIII Legislatura, Nota di Lettura n. 47, pagina 60.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2023

[Nota di lettura n. 16](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (**Atto del Governo n. 15**)

"

[Nota di lettura n. 17](#)

Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (**Atto del Governo n. 11**)

"

[Nota di lettura n. 18](#)

Fornitori servizi crowdfunding per le imprese (**Atto del Governo n. 13**)

"

[Nota di lettura n. 19](#)

Obblighi di informazione imprese di investimento (**Atto del Governo n. 16**)

"

[Nota di lettura n. 20](#)

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 8**)

"

[Nota di lettura n. 21](#)

A.S. 452: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

"

[Nota di lettura n. 26](#)

A.S. 455: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale"

"

[Nota di lettura n. 27](#)

A.S. 463: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici"

"

[Nota di lettura n. 28](#)

A.S. 462: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile"

"

[Nota di lettura n. 22](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (**Atto del Governo n. 12**)

"

[Nota di lettura n. 23](#)

Migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (**Atto del Governo n. 9**)

"

[Nota di lettura n. 24](#)

Uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (**Atto del Governo n. 17**)

"

[Nota di lettura n. 25](#)

Finanziamento gestione e monitoraggio della politica agricola comune e introduzione di un meccanismo sanzionatorio (**Atto del Governo n. 18**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>